

Approvazione al Consiglio dei Ministri del nuovo DPCM sui criteri di calcolo dell'ISEE – Esclusione dei titoli di Stato dal 2025

Care colleghe e cari colleghi,

in data 14 gennaio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM che introduce nuovi criteri per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), modificando il precedente DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159. Il provvedimento recepisce e coordina le diverse modifiche normative intervenute nel tempo, aggiornando le regole applicative.

Principali novità

Tra le innovazioni più significative apportate dal decreto, si evidenzia l'esclusione, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE. Tale misura si estende anche ad altri strumenti di risparmio garantiti, quali i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale. Il decreto dispone inoltre l'aggiornamento di misure già in vigore, in particolare quelle destinate alle famiglie con componenti con disabilità o in condizioni di non autosufficienza. Nello specifico:

- Sono esclusi dal reddito rilevante ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati da enti pubblici, comprese le carte di debito connesse alla condizione di disabilità.
- Viene introdotta una maggiorazione pari a 0,5 sul parametro della scala di equivalenza per ciascun componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o in condizioni di non autosufficienza.

Regime transitorio

Le attestazioni ISEE già rilasciate rimarranno valide fino alla loro scadenza naturale e continueranno a consentire l'accesso alle prestazioni agevolate. Tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove regole nel 2025 comporterà l'applicazione di un calcolo aggiornato dell'ISEE per i nuclei familiari beneficiari della franchigia, in relazione al momento di recepimento del provvedimento. Sarà il titolare della DSU a decidere se richiedere un nuovo calcolo; tuttavia, qualora non siano apportate modifiche alla composizione del nucleo familiare già indicato, il CAF può applicare un eventuale compenso per la richiesta.

Iter procedurale e applicazione delle nuove regole

Attualmente, il decreto è in attesa della registrazione presso la Corte dei conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, necessari per la sua piena efficacia. Solo dopo tale pubblicazione, l'INPS sarà chiamato ad aggiornare l'algoritmo di calcolo per recepire la franchigia, senza necessità di modifiche alle istruzioni operative o ai modelli DSU. Di conseguenza, la franchigia sarà applicata automaticamente nel calcolo dell'ISEE, senza oneri dichiarativi o comunicativi da parte del titolare della DSU.

Tuttavia, secondo le ultime informazioni fornite dall'INPS, la decisione sull'effettiva entrata in vigore della franchigia è stata demandata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MdLPS). Quest'ultimo sembra intenzionato a procedere solo previa adozione di un decreto interministeriale, necessario per aggiornare le istruzioni operative e la modulistica relativa alla DSU.



Conclusioni Al momento, non essendo possibile prevedere con certezza la data di entrata in vigore della franchigia, le disposizioni attuali rimangono invariate. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati ufficialmente dall'INPS tramite specifici messaggi istituzionali.

FONTE : CONSULTA CAF